COMUNE DI CALTIGNAGA

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 23/12/2024

OGGETTO : ANALISI ANNUALE IN RIFERIMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2023 DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETÀ IN CUI L'ENTE DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE O INDIRETTE, AI SENSI DELL'ART. 20, D.LGS. N. 175/2016, CON ESCLUSIONE DELLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER L'ASSUNZIONE DI PROVVEDIMENTI ULTERIORI E RICOGNIZIONE ANNUA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI AFFIDATI DI CUI ALL'ARTICOLO 30 DEL D. LGS. N. 201/2022.

L'anno **2024** il giorno **23** del mese di **Dicembre** alle ore 20.00 nella sala del Consiglio, previa convocazione notificata nei termini di legge, sono stati convocati in seduta ordinaria di prima convocazione i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
Pietro Antonio MIGLIO	SI	Franca VALSESIA	SI
Filippa PETTINATO	SI	Claudio FABRIS	SI
Giorgia FERRARI	SI	Eleonora TIRELLI	SI
Carlo PECI	SI	Paolo COLOMBO	SI
Stefano PANZETTA	SI		
Filippo LANCEROTTO	SI		
Gabriele DI RAIMONDO	SI		

Presenti : 11 Assenti : 0

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Francesco LELLA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, Pietro Antonio MIGLIO.

OGGETTO: ANALISI ANNUALE IN RIFERIMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2023 DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETÀ IN CUI L'ENTE DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE O INDIRETTE, AI SENSI DELL'ART. 20, D.LGS. N. 175/2016, CON ESCLUSIONE DELLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER L'ASSUNZIONE DI PROVVEDIMENTI ULTERIORI E RICOGNIZIONE ANNUA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI AFFIDATI DI CUI ALL'ARTICOLO 30 DEL D. LGS. N. 201/2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito: T.U.S.P.) come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 "Decreto correttivo";

VISTO, in particolare, l'art. 20 del T.U.S.P. rubricato "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

VISTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 175/2016 le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

VISTO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, comma 2, del T.U.S.P., e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi del D. Lgs. 36/2023;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 174 del D. Lgs. 36/2023, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2, del T.U.S.P.; autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente a agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
d) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 174 del D. Lgs. 36/2023;

ovvero al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore del mercato";

ATTESO che, ai sensi dell'art. 26, comma 11, T.U.S.P., modificato dal D. Lgs. 100/2017, entro il 31 dicembre 2023 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del *31 dicembre 2023*, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifichino le seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1,2 e 3, T.U.S.P. sopra richiamato;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
    a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P. sopra citato;
    b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
    c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
    d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20 comma 2). Soglia ridotta a 500 mila euro fino all'adozione dei piani riferiti al 31 dicembre 2020 (art. 26 comma 12-quinquies);
    e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
    f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
    g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati attraverso le attività e i servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 30/03/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

VISTO che, per effetto dell'articolo 24 T.U.S.P., entro il 30.09.2017 il Comune di CALTIGNAGA ha provveduto alla revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 21.09.2017, pervenendo a stabilire il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per la seguente partecipazione:
- Società ACQUA NOVARA VCO S.p.A. (ente di gestione del ciclo idrico integrato a completa partecipazione pubblica), quota di partecipazione: 0,0633%;

RILEVATO che, a seguito della presente analisi periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente, nell'esercizio concluso il 31/12/2023 non è intervenuta alcuna variazione della situazione precedente e continuano a sussistere invariate le condizioni per il mantenimento dell'unica partecipazione, come descritto e motivato nel sopra citato "piano operativo di razionalizzazione", il quale non prevedeva alcun intervento di razionalizzazione, e come descritto nell'allegato "A" al presente atto;

RITENUTO, per conseguenza, che all'esito della presente analisi periodica, svolta ai sensi dell'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 175/2016, non risulti necessaria l'adozione di alcun provvedimento di razionalizzazione di cui al successivo comma 2, in assenza delle condizioni di fatto e di diritto che impongono tale adempimento;

VISTO l'articolo 30 del D. lgs. n. 201/2022, recante "Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali", prevede che:
"1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.
2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016
3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" ed in sede di prima applicazione, tale ricognizione è effettuata entro il 31 dicembre 2023.

RILEVATO che, il comune di Caltignaga ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, al 31.12.2023 n. 2501 abitanti, per cui non è tenuto alla ricognizione di cui all'art. 30 del D. Lsg.n. 201/2022;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

La votazione si svolge palesemente, per alzata di mano, con il seguente risultato:
Consiglieri PRESENTI e VOTANTI: 11
Consiglieri FAVOREVOLI: 11
Consiglieri CONTRARI: 0
Consiglieri ASTENUTI: 0

DELIBERA

DI APPROVARE le premesse del presente atto che qui di seguito si intendono riportate e trascritte;

DI DARE ATTO che è stata effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 175/2016;

DI DARE ATTO che, il comune di Caltignaga ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti per cui non è tenuto alla ricognizione di cui all'art. 30 del D. Lsg.n. 201/2022;

DI DARE ATTO che, a seguito della presente ricognizione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune, sussistono le condizioni per il mantenimento dell'unica partecipazione, come risultante dall'allegato "A" al presente atto, evidenziando che nell'esercizio concluso il *31/12/2023* non è intervenuta alcuna variazione della situazione precedente;

DI COMUNICARE l'esito della ricognizione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in via telematica attraverso l'apposito applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro;

DI PUBBLICARE l'allegato prospetto, denominato "Aggiornamento del piano di razionalizzazione delle società partecipate al 31/12/2023" sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, come previsto dal D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

DI INVIARE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

SUCCESSIVAMENTE,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione palese, per alzata di mano, con il seguente risultato:
Consiglieri PRESENTI e VOTANTI: 11
Consiglieri FAVOREVOLI: 11

Consiglieri CONTRARI: 0
Consiglieri ASTENUTI: 0

DELIBERA

Di approvare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Pareri

COMUNE DI CALTIGNAGA

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 37**

Ufficio Proponente: **Ufficio Finanziario - Tributi**

Oggetto: **ANALISI ANNUALE IN RIFERIMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2023 DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETÀ IN CUI L'ENTE DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE O INDIRETTE, AI SENSI DELL'ART. 20, D.LGS. N. 175/2016, CON ESCLUSIONE DELLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER L'ASSUNZIONE DI PROVVEDIMENTI ULTERIORI E RICOGNIZIONE ANNUA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI AFFIDATI DI CUI ALL'ARTICOLO 30 DEL D. LGS. N. 201/2022.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Finanziario - Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/12/2024

Il Responsabile di Settore

Volpi Spagnolini Franca

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/12/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Volpi Spagnolini Franca

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
PIETRO ANTONIO MIGLIO	DOTT. FRANCESCO LELLA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Caltignaga. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

LELLA FRANCESCO in data 08/01/2025
pietro antonio miglio in data 09/01/2025